



# COMUNE DI MANDURIA

## (Provincia di Taranto)

**ORDINANZA N. 40**

**Data: 12/03/2020**

**Organi Istituzionali**

## ORDINANZA DEL COMMISSARIO

Assunta il giorno DODICI del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI dal Commissario.

**Oggetto:**

ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 11 MARZO 2020

**IL COMMISSARIO**

CAGNAZZO LUIGI

## **ORDINANZA**

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 11 MARZO 2020.**

### **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

#### **VISTO:**

- il Decreto Legge n.6 del 23/02/2020, ed in particolare l'art. 3;
- il D.P.C.M. del 23/02/2020 recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 , recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 25/02/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 , recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 01/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 , recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 04/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 , recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- che l'O.M.S. il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agente virali trasmissibili;
- le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art.2 dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione Civile del 3/02/2020 n. 630, nella seduta del 07/03/2020;

#### **RICHIAMATI:**

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU n.55 del 4-3-2020);
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU n.59 del 8-3-2020)
- l'Ordinanza Regione Puglia 8 marzo 2020, n. 175: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 recante <<Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU n.64 del 11-3-2020)

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**RITENUTO** di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

#### **VISTI:**

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

## ORDINA

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM 11.03.2020 e di seguito riportate, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

### Allegato 1 DPCM 11.03.2020 – ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO PER CUI E' AMMESSA APERTURA

- *Ipermercati*
- *Supermercati*
- *Discount di alimentari*
- *Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari*
- *Commercio al dettaglio di prodotti surgelati*
- *Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici*
- *Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)*
- *Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati*
- *Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:47.4)*
- *Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico*
- *Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari*
- *Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione*
- *Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici*
- *Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica*
- *Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati*
- *Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale*
- *Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici*
- *Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia*
- *Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento*
- *Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini*
- *Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet*
- *Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione*
- *Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono*
- *Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici*

2) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta **consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

4) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse dalle seguenti (allegato 2 DPCM 11.3.2020):

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attivita' delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attivita' connesse

5) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

6) Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DPCM 12.3.2020) e sono efficaci fino al 25 marzo 2020, salvo nuove disposizioni normative.

7) Dalla data di efficacia delle disposizioni della presente ordinanza cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 le disposizioni di cui alla precedente ordinanza n. 38 del 10.3.2020;

8) restano confermate le misure di cui alle ordinanze n. 37 del 10.03.2020 e 39 in data 11.03.2020.

### **RACCOMANDA**

In aggiunta a quanto già raccomandato con l'ordinanza n. 38/2020:

- a) nelle attività produttive siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- b) si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- c) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- d) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- e) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

### **RENDE NOTO**

che avverso la presente ordinanza è proponibile (legge 06.12.1971, n. 1034):

- ricorso al TAR Puglia – Sez. - di Lecce, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

### **AVVISA**

Che la presente Ordinanza va notificata:

- alla Prefettura di Taranto – [protocollo.prefeta@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefeta@pec.interno.it) ;
- alla Questura di Taranto - [gab.quest.ta@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.ta@pecps.poliziadistato.it) ;
- alla Stazione dei Carabinieri di Manduria - [tta31744@pec.carabinieri.it](mailto:tta31744@pec.carabinieri.it) ;
- alla Regione Puglia – Presidenza della Giunta Regionale – [presidente.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:presidente.regione@pec.rupar.puglia.it)
- alla Polizia Municipale - [poliziale.comunemanduria@pec.rupar.puglia.it](mailto:poliziale.comunemanduria@pec.rupar.puglia.it)
- al C.O.C. .

Il presente atto oltre che sull'albo pretorio, altresì, va pubblicato sul sito web istituzionale del Comune.  
Lì 12/03/2020

Per la Commissione Straordinaria  
Dott. Luigi Cagnazzo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Manduria.*